


Inaugurazione dell'anno giudiziario tributario



1. Il trascorso anno giudiziario ha visto (a gennaio e giugno) la entrata in vigore di importanti previsioni normative (fra l'altro) relative al processo tributario quali:

- la revisione ed il rafforzamento della conciliazione giudiziale (estesa espressamente anche al Giudice di appello ma non ancora al giudizio di Cassazione e di riassunzione);
- la revisione della "mediazione tributaria" (art. 17 bis D.lvo 1992, n.

546) che oramai, anche in forza dell'intervento del Giudice delle leggi, ha definitivamente perso la natura originaria di "condizione di proponibilità" del ricorso, per confermare quella di sua "procedibilità" ridotta tuttavia alla mera "dilazione" della data di trattazione del ricorso da parte del Giudice di I° grado: tale trattazione non può avvenire prima che sia trascorso il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, al fine di consentire all'Ufficio (o alla parte) di formulare una propria proposta di mediazione (con sanzione ora ridotte al 35% del minimo editale e non più al 40%);

- la estensione (anche ai giudizi cautelari) del principio di condanna del soccombente alle spese di giudizio oramai espressamente compensabili solo in caso di "soccumbenza reciproca" o per "gravi ed eccezionali ragioni" che devono essere espressamente motivate;

- la sospensione degli effetti dell'atto di imposizione o di quelli della sentenza impugnata, prevista sia a favore del contribuente che dell'Ente impositore e sia per quanto attiene la sentenza di I° grado che di quella di appello impugnata in Cassazione, continuando a non essere disciplinata solo la previsione della sospensione in caso di riassunzione post Cassazione, per la quale tuttavia può valere la disciplina della sospensione in appello, posto che, il giudizio di riassunzione sostanzialmente si qualifica come rinnovazione del giudizio di appello;

- la immediata esecutività delle sentenze di condanna a favore del contribuente a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 69 d.lvo 1992, n. 546), anche se in proposito permane la (già segnalata) "stortura" rappresentata dal fatto che, in caso di prolungato inadempimento all'oramai riconosciuto obbligo di rimborso, è consentita al contribuente solamente la percorribilità del "giudizio di ottemperanza" i cui esiti sono comunque affidati alle "vischiosità" della "burocrazia" degli Enti impositori, essendo (oramai) preclusa qualsivoglia (diversa) azione esecutiva, di per se stessa rientrante nella giurisdizione del Giudice ordinario quale suo "Giudice naturale". Per l'effetto esiste piena consapevolezza che la previsione di tale giurisdizione esclusiva del Giudice tributario in materia di "ottemperanza", alla prima occasione sarà sottoposta al "vaglio" della Consulta per violazione del principio "del Giudice naturale" (art. 25 Cost.) e comunque per "eccesso di delega" essendo estranea alla legge di delega 11 marzo 2014, n. 24;

2. La riforma che continua a mancare è, invece quella dello "status" del giudice tributario il cui reclutamento "a domanda" è da valutarsi con riferimento a requisiti ("minimi") quali "laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economiche aziendali". Come ho indicato nella mia relazione svolta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dello scorso anno, anche il Presidente della Suprema Corte Dott. Canzio (in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Suprema Corte di quest'anno) indica fra le cause "dell'ingolfamento" della Suprema Corte (in gran parte dovuto - per circa il 65% - ai giudizi in materia tributaria), la circostanza che le sentenze tributarie di II° grado,

spesso si prestano ad essere censurate sotto il profilo della loro motivazione. Evidentemente la causa è (in parte) da attribuire alla scarsa propensione del giudice di appello all'approfondimento delle questioni a lui sottoposte. Se poi si considera che alla riforma della sentenza di II° grado, fa seguito la riassunzione del giudizio nanti la Commissione Tributaria Regionale, si comprende come, anche l'aumento dei giudizi pendenti in II° grado (almeno in parte), dipende direttamente o indirettamente, dallo Status giuridico di quel giudice che non lo invoglia ad un migliore approfondimento. In ogni caso, - a mio avviso - profilo negativo che si percepisce, frequentando le aule della giustizia tributaria, è anche la "mancanza di collegialità" (quanto meno) nello studio del fascicolo, studio che, nella realtà, appare spesso affidato al solo Giudice Relatore. Da qui l'importanza della discussione in "pubblica udienza" che appare destinata a garantire che le parti abbiano i loro spazi (anche temporali) per svolgere le loro difese, destinate a far circolare fra tutti i componenti del Collegio quanto già conosciuto (eventualmente) dal solo Relatore. In caso contrario, tanto varrebbe istituire in giudice tributario "monocratico", del quale invero, non si sente alcuna mancanza, posto che la sua istituzione potrebbe, forse, giovare alla sola "speditezza" del giudizio, profilo questo di cui non si sente particolarmente la mancanza specie per i giudizi affidati alle Commissioni Tributarie di I° grado, che (oramai) in pochi mesi fissano le udienze di trattazione dei ricorsi. Non possono tuttavia non essere segnalati casi di notevole ritardo nel deposito delle sentenze al riguardo è da rimarcare che (chissà perché?) le sentenze particolarmente "tardive" sono prevalentemente a favore dell'Ente impositore! Forse, nel tempo, si perdono gli effetti della discussione in pubblica udienza e la "sintesi" di un atto di accertamento è più facilmente da comprendere e fare propria da parte del giudice "ritardatario", rispetto alle difese del contribuente, talora ampie e complesse e non facili da ricostruire, specie a distanza di tempo.

3. A questo punto, notizie "ufficose" mi impongono un mutamento di quanto ho indicato nel mio intervento scritto, a Vostre mani. In tale scritto, ho evidenziato gli inconvenienti del ventilato trasferimento delle sedi delle locali Commissioni Tributarie (sia Provinciale che Regionale) presso una nuova sede decentrata in Sampierdarena. Direi che "sono stato accontentato": ma siccome "non c'è limite al peggio", "gira voce" (che sembrerebbe essere del tutto fondata), che, in generale, le Commissioni Tributarie saranno accorpate al Tribunale civile. Confido, tuttavia, che tale accorpamento sia meramente "logistico", non comportando alcuna commissione né certamente sotto il profilo della giurisdizione delle Commissioni Tributarie ma neppure sotto il profilo del loro "funzionamento", non volendo in alcun modo che la funzionalità delle Commissioni Tributarie e la "snellezza" del relativo procedimento vengano per così dire "fagocitate" dalle pastoie del processo civile e dalla notoria scarsa funzionalità di talune cancellerie del Tribunale civile, intasate come sono da una rilevante mole di lavoro acuita dalla lentezza di quel processo. Certamente, la giurisdizione tributaria deve rimanere autonoma e indipendente, essendo garantita anche a livello costituzionale (VI disposizione transitoria), ma si auspica che le Commissioni Tributarie rimangano autonome ed indipendenti anche quanto alla loro "funzionalità". Comunque, a voler essere ottimisti, un aspetto positivo di tale "avvicinamento" alla "giurisdizione civile" potrebbe rinvenirsi nell'auspicio che quella "tributaria" mutui da quella "civile", lo "status" del giudice, sotto il profilo del suo "reclutamento", "formazione", "professionalità" e "trattamento economico", come ho appena auspicato.

Prof. Avv. Antonio Lovisolo